

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 6 dicembre 2002 n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, ha previsto la riorganizzazione del Ministero. In particolare gli articoli 3 e 4 del citato provvedimento hanno sostituito il comma 2 dell'articolo 35 e il comma 1 dell'articolo 36 con i quali vengono quindi indicati i nuovi compiti e le nuove funzioni attribuiti al Ministero, nonché i poteri di indirizzo e di vigilanza dello stesso.

Ne discende che il nuovo Ministero ha competenza nelle seguenti materie:

- protezione della natura e individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine;
- gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati ;
- tutela delle risorse idriche e relativa gestione (fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali) ;
- promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali ;
- sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed all'impatto ambientale ;
- prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente ;
- prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali ;
- difesa ed assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Per consentire quindi la piena funzionalità del Ministero si è proposta una riorganizzazione in sei semplici Direzioni Generali che riassumeranno in sé il nuovo

sistema in cui si dovrà operare in campo ambientale per far sì che la gestione dei grandi temi, sui quali si fonda l'obiettivo primario di questo dicastero, sia resa possibile e semplice dal punto di vista amministrativo – procedurale, nonché di facile comunicazione per la gente ed efficace sul piano degli investimenti programmatici che il Governo andrà a sostenere.

Il presente regolamento provvede, pertanto, ad individuare le nuove direzioni in cui si articola il Ministero definendone le rispettive funzioni.

All'articolo 1 vengono, così, fornite le denominazioni che assumono le 6 Direzioni Generali: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

Viene specificato, altresì, il numero dei posti di livello dirigenziale generale che comprende anche due posizioni con compiti di consulenza e studio.

All'articolo 2 sono indicati i compiti della direzione per la protezione della natura. Tra le finalità principali di tale direzione vanno segnalate quella di tutelare gli ecosistemi, sia terrestri che marini, di monitorare lo stato della biodiversità, di promuovere le iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e di fauna terrestri e marine, di pianificare e coordinare gli interventi in caso di inquinamento marino. La direzione provvederà poi all'attuazione e alla gestione della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, nel rispetto delle competenze della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Affari Esteri.

L'articolo 3 indica le aree funzionali nelle quali opera la direzione per la qualità della vita.

La nuova denominazione di tale direzione nasce dall'esigenza di sottolineare l'aspetto della centralità della vita umana nell'ambiente che ci circonda e, soprattutto,

nell'ambito della materia dei rifiuti e delle acque, dove si verificano le maggiori forme di inquinamento, dannose alla salute umana, è necessario adottare tutte le misure utili a una migliore qualità della vita.

In particolare, si segnalano le attività volte alla prevenzione dell'inquinamento delle acque interne, alla definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, alla definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonché alla individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione e della pericolosità dei rifiuti e alla individuazione dei siti inquinati e alla relativa bonifica.

L'articolo 4 definisce i compiti della direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

In particolare, la direzione opera per la promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo durevole e sostenibile; promuove l'educazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale.

La direzione, inoltre, coordina la partecipazione della rappresentanza del ministero nelle sedi comunitarie e internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui cambiamenti climatici, del Protocollo di Kyoto e del Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico.

L'articolo 5 individua le funzioni della direzione per la salvaguardia ambientale che provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

Cura, altresì, la prevenzione e protezione dagli inquinamenti atmosferico, acustico ed elettromagnetico, prevedendo la fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione relativi agli inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica.

L'articolo 6 assegna alla direzione per la difesa del suolo i compiti relativi alla programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del

suolo, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

L'articolo 7 definisce i compiti della direzione per i servizi interni del ministero che comprendono la gestione di tutto il personale del ministero e la gestione e lo sviluppo dell'informatizzazione, nonché l'elaborazione dei dati statistici relativi alla attività amministrativa, tecnica ed economica del ministero.

All'articolo 8 sono elencati tutti quegli organismi che operano alle dirette dipendenze del Ministro, anche se dislocate logisticamente nell'ambito delle singole direzioni generali per motivi legati alla loro funzionalità.

L'articolo 9 ridefinisce i posti di funzione dirigenziale del ministero che a seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali di livello generale comportano un incremento di n. 6 posti di livello non generale, senza alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato. Per ciò che riguarda il personale non dirigenziale la dotazione organica complessiva viene ridotta di tre unità di personale.

L'articolo 10 prevede che ogni due anni l'organizzazione del ministero sia sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Con l'articolo 11, infine, viene prevista l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.178.

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Infatti, l'articolo 9 nel ridefinire i posti di funzione dirigenziale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha previsto, a fronte di una riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali di livello generale, un incremento di n. 6 posti di livello non generale, senza alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato (vedasi tabella A allegata alla presente legge).

Per ciò che riguarda, inoltre, il personale non dirigenziale la dotazione organica, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, viene rideterminata in complessive 928 unità di personale.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

L'unito regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.400: si tratta quindi di un regolamento di delegificazione. Il provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni di livello regolamentare di cui al d.P.R. 178/2001 di organizzazione del Ministero dell'ambiente.

Lo schema di regolamento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento nazionale e comunitario. Invero, come si evince dal contenuto dei singoli articoli, la riorganizzazione ministeriale è in linea con i principi del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 ed in particolare con la ripartizione delle aree funzionali ivi contemplata.

Si è pertanto scelta la tecnica della novazione del contenuto di disposizioni vigenti, tenuto conto della necessità di riorganizzare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo 287/2002.

Le norme contenute nel provvedimento in oggetto rispettano altresì i principi e le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, così come è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Per quanto riguarda l'impatto amministrativo, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, modificano la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, solo per ciò che concerne la dotazione organica dei livelli dirigenziali: a fronte di un incremento di numero sei posti di livello dirigenziale non generale viene prevista una riduzione di numero tre posti di livello dirigenziale generale. Tale modifica, pertanto, rispetta pienamente il principio dell'invarianza della spesa.

Inoltre, il numero di posti di organico del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio, concernenti il personale di livello non dirigenziale - tabella B allegata alla presente legge - viene rideterminato in n. 928 unità, tre in meno rispetto alla precedente dotazione organica, al fine di rispettare la disposizione di cui all'articolo 32, comma 2, della legge finanziaria 2003.